



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA DEI RAPPORTI TRA LE IMPRESE PRODUTTRICI, I SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA SALUTE E LE ORGANIZZAZIONI SANITARIE

Art. 9

Disposizioni finali

Gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 3 si applicano a decorrere dal secondo semestre successivo a quello in corso alla data di pubblicazione dell'avviso previsto dall'articolo 5, comma 1. Gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 4 si applicano a decorrere dal secondo anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione dell'avviso previsto dall'articolo 5, comma 1.

Versione in vigore dal 11 giugno 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie
Estremi	Legge 31 maggio 2022, n. 62
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 giugno 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-trasparenza-dei-rapporti-tra-le-imprese/art-9-disposizioni-finali>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it